

SCHEDA TECNICA

(d.lgs. n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”)

Premessa: il decreto in esame interviene a regolare la frammentazione della disciplina sui servizi per la prima infanzia e ha lo scopo di implementare l’educazione prescolare su tutto il territorio nazionale.

Di seguito, il contenuto dei 14 articoli contenuti nel decreto legislativo n. 65/2017.

PRINCIPI E FINALITÀ. (ART. 1)

Vengono definiti i principi e le finalità di intervento normativo e si prevede che alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai 6 mesi, sono garantite pari opportunità educative, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, al fine di superare le diseguaglianze e le barriere territoriali, economiche, tecniche e culturali.

A questo scopo viene istituito il *Sistema integrato di educazione e di istruzione*, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie e coordinato, indirizzato e promosso su tutto il territorio nazionale dal Ministero dell’istruzione, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali.

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (ART. 2)

Il *Sistema integrato di educazione e di istruzione* è strutturato in:

1. SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA, articolati, a loro volta, in:

- ✓ **nido e micro-nido**, per i bambini e le bambine da 3 mesi a 36 mesi
- ✓ **sezioni primavera**, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età, e che sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia. Possono essere gestite anche dallo Stato.
- ✓ **servizi integrativi** che, a loro volta, si distinguono in

- spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
- centri per bambini e famiglie, per bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore;
- servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da 3 a 36 mesi e sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali, in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati.

2. SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI E PARITARIE.

Nel rispetto delle leggi vigenti anche sull'autonomia scolastica, tenuto conto delle vigenti indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni. Operano in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.

POLI PER L'INFANZIA (ART. 3)

Cosa sono: laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a 6 anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. Possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione. Le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia e ne definiscono le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.

A cosa servono: a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre 3 e 6 anni di età.

Progetti e risorse per la costruzione di edifici da destinare a “Poli per l’infanzia”: al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di € per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l’acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di € a partire dal 2019.

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame (dal 31.05.2017) il Ministro dell’istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse per l’acquisizione di aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia tra le Regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi.

Il Ministro dell’istruzione, sentita la Conferenza Unificata, indice uno specifico concorso con procedura aperta, anche con procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni, nel limite delle risorse assegnate e comunque nel numero di almeno 1 per Regione. I progetti sono valutati da una commissione nazionale di esperti che comunica al Ministero dell’istruzione, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento.

Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, nè rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati seguendo le procedure previste dall’articolo 156, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

Nella programmazione unica triennale nazionale, a decorrere dall’anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l’infanzia ai sensi del presente articolo.

OBIETTIVI STRATEGICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI. (ART. 4)

Questi vengono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e sono:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento e l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età a livello nazionale;
- b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
- c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;
- d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
- e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 31.05.2017). Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato dalle leggi in vigore;
- f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;
- g) il coordinamento pedagogico territoriale;
- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

FUNZIONI E COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ARTT. 5-7)

Lo **Stato** ha il compito di:

- a) indirizzare, programmare e coordinare la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale e nei limiti del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione ;
- b) assegnare le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo nazionale di cui sopra;
- c) promuovere azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione;
- d) definire i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione;

- e) attivare, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale;
- f) definire, con decreto del Ministro dell'istruzione, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Le **Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, hanno il compito di:

- a) programmare e sviluppare il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- b) definire le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione;
- c) promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
- d) sviluppare il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale;
- e) concorrere al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
- f) definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza svolte dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Gli **Enti locali**, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, hanno il compito di:

- a) gestire, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;
- b) autorizzare, accreditare, vigilare sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- c) realizzare attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

- d) attivare, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- e) coordinare la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
- f) promuovere iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione;
- g) definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
- h) facilitare iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (ART. 8)

Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente

medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

PARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (ART. 9)

La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, é definita con intesa in sede di Conferenza unificata, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

Le aziende pubbliche e private, come forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni un buono denominato "Buono nido", spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Questo buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di €150 mensili per ogni singolo buono.

COMMISSIONE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (ART. 10)

Con decreto del Ministro dell'istruzione, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 31.05.2017), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, é istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Compiti della Commissione:

1. compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni di età designati dal Ministro dell'istruzione e dagli Enti locali;
2. si può avvalere della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3. propone al Ministero dell'istruzione le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

La Commissione dura in carica 3 anni e deve essere ricostituita entro tale termine. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE (ART. 11)

Ogni due anni il Ministro dell'istruzione deve presentare al Parlamento una *Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale* sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere al Ministero dell'istruzione ogni anno.

FINALITÀ E CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (ART. 12)

Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Scopo del Fondo è quello di attuare in maniera progressiva il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Il Fondo nazionale finanzia:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

Il Ministro dell'istruzione, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il riparto del Fondo nazionale, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali. Il Ministero dell'istruzione, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro

capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo nazionale esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione.

Le risorse vengono erogate in base a:

- a) la partecipazione delle famiglie;
- b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
- c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
- d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- e) e) la funzione di coordinamento pedagogico;
- f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
- g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.

Con intesa in sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi gradualmente, a carico dei diversi soggetti istituzionali, finalizzati a raggiungere gli obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione, fatte salve le risorse di personale, definite con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie.

Per l'attuazione degli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali relativa all'organico di potenziamento. Questa previsione non deve determinare esuberanti nell'ambito dei ruoli regionali.

COPERTURA FINANZIARIA (ART. 13)

La dotazione del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è di:

1. 209 milioni di euro per l'anno 2017,
2. 224 milioni di euro per l'anno 2018
3. 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

In sede di Conferenza unificata e con specifica intesa si potranno determinare annualmente incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale.

NORME TRANSITORIE E FINALI (ART. 14)

- ✓ A partire dall'anno scolastico 2018/2019 vengono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria (tale condizione è subordinata alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione).
- ✓ A partire dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia é consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti ai titoli di cui sopra, conseguiti entro il 31.05.2017.
- ✓ A partire dall'aggiornamento professionale fatto successivamente al 31.05.2017, con provvedimento del Ministro dell'istruzione vengono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.
- ✓ Per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia le modalità di attuazione del decreto in esame vengono individuate con decreto del Ministero dell'istruzione con l'aiuto dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.